



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

ORDINANZA N. 205/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia,

- VISTA** la Legge 29/09/1980 N. 662 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanza diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 02/11/1973 (cosiddetta Convenzione MARPOL '73), ed, in particolare l'annesso IV della stessa come modificato dalla risoluzione MEPC 115/(51) in data 01/04/2004;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante "Disposizioni per la Difesa del Mare";
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativo all'attuazione delle Direttive CEE n°91/156 e n°91/689 in materia di rifiuti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003 "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTA** la Legge n. 50 in data 11 febbraio 1971 "Norme sulla navigazione da diporto" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 436 in data 14 agosto 1996 "Attuazione della Direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto";
- VISTA** la direttiva n. GAB/2005/6759/B01 in data 29 luglio 2005 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avente ad oggetto l'applicazione del Decreto Legislativo n. 182 del 24 giugno 2003 ;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 1164 e 1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione,
- RITENUTO** opportuno adottare disposizioni applicative delle indicazioni contenute nella succitata Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza, s'intende per:

- a. "Unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
- b. "Natante da diporto": tutte le unità comprese tra le seguenti categorie: 1) a remi, 2) di lunghezza dello scafo -misurata secondo gli opportuni standard armonizzati - pari o inferiori a 10 metri e 3) tutte le unità di cui ai numeri 1) e 2) destinati dal proprietario alla sola navigazione nelle acque interne.
- c. "Imbarcazioni da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.
- d. "Nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.
- e. "Natante ed imbarcazione da diporto nuova": unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio è stato stipulato a partire dal giorno 01/08/2005;
- f. "Natante ed imbarcazione da diporto esistente": unità che non è un unità da diporto nuova come sopra definita.
- g. "Nave da diporto nuova": nave il cui contratto di costruzione è stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata o la cui costruzione si trova ad un equivalente stato di avanzamento di costruzione, a partire dal giorno 01/08/2005 o nave la cui consegna viene effettuata tre anni o più dopo il giorno 01/08/2005.
- h. "Nave da diporto esistente": nave da diporto che non è nuova.
- i. "Acque di scarico": acque di drenaggio e altri rifiuti provenienti da un qualunque tipo di servizio igienico, lavabi, condotte di scarico ed ombrinali nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati;
- j. "Acque di scarico trattate": acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione MARPOL 73/78.
- k. MARPOL 73/78: Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 N. 662.

Articolo 2 (Prescrizioni)

1. Le unità da diporto esistenti, dotate di servizi igienici non possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico se non oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai 4 nodi.
2. Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero complessivo di persone inferiore a 15 persone non possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico trattate se non oltre il limite dei **200** metri dalla riva e **100** metri dalle scogliere, e delle acque di scarico non trattate se non oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa ed alla massima velocità consentita e comunque non inferiore ai 4 nodi.
3. Le unità da diporto nuove omologate per il trasporto di un numero complessivo superiore alle 15 persone non possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico trattate se non oltre il limite delle **3 miglia** dalla costa, e delle acque di scarico non trattate se non oltre il limite delle **12 miglia** dalla costa sempre a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e ad una velocità non inferiore ai 4 nodi.

4. Rimane comunque fermo il divieto di immissione in mare di acque di scarico nell'ambito delle acque portuali, degli approdi, dei punti di ormeggio e all'interno dell'intera area marina protetta delle Cinque Terre (così come individuata dall'Ordinanza n°163/2005 in data 04.7.2005) se non mediante conferimento ad appositi impianti di raccolta.

Articolo 3

(Conferimento rifiuti)

Ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs 182/2003, permane l'obbligo di conferimento delle acque di scarico qualora l'unità faccia scalo in porti dotati di appositi impianti di raccolta.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1032 ad Euro 3098, ed ai sensi dell'articolo 39, comma 3° della legge 50/71 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 207 a Euro 1033.
2. Nel caso in cui le unità da diporto non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 3 della presente Ordinanza, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.lgs 182/2003 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 500.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La Spezia, 12 Agosto 2005

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Ilarione DELL'ANNA